

Legge regionale 03 aprile 2003 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Testo unico in materia di sport.

Art. 25

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 10, L. R. 17/2008

3 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014